Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Sabato, 23 dicembre 1933 - ANNO XII — Numero 296

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1703.
Riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali fascisti delle infermiere diplomate, ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e fu approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1932, con la quale la predetta Confederazione chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico al Sindacato nazionale ed ai Sindacati interprovinciali delle infermiere diplomate ad essa aderenti e siano approvati i rispettivi statuti all'uopo predisposti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate, aderente alla Confederazione nazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai seguenti Sindacati interprovinciali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed al Sindacato nazionale di cui all'art. 1 del presente decreto:

1. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Aosta, Genova, Imperia, Spezia e Savona;

2. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Milano, e competenza territoriale sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio;

3. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Gorizia, Verona, Vicenza, Trento e Bolzano;

4. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Fiume, Pola e Zara;

5. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

6. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Firenze e competenza territoriale sulle provincie di Firenze, Arezzo, Pistoia, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena;

7. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Roma, Perugia, Terni, Rieti, Frosinone, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Aquila, Campobasso, Chieti, Teramo, Pescara, Cagliari, Sassari e Nuoro;

8. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Napoli e competenza territoriale sulle

provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Bari, Lecce, Brindisi, Foggia, Taranto, Potenza, Matera, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

9. Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Catania e Trapani.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati interprovinciali di cui al comma precedente secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con gli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 131. — MANCINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate.

Il Sindacato nazionale estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale è formato:

a) dai Sindacati interprovinciali delle infermiere diplomate;

b) dagli enti ed istituti assistenziali creati per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore delle categorie.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività delle categorie, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni delle categorie, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

b) coordina le attività delle Associazioni aderenti per la tutela degli interessi morali e materiali delle categorie in armonia con gli interessi superiori della Nazione;

c) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità e delle attività delle appartenenti alle categorie;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

f) designa o nomina, attraverso la Confederazione, le proprie rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

g) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

L'ammissione al Sindacato nazionale, dei Sindacati di primo grado e degli istituti di cui all'art. 2, lett. *b*), del presente statuto, che non siano ancora riconosciuti, avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco delle socie e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle norme di essa.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio: se essa è accettata, la segretaria del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimeno giuridico del Sindacato o dell'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Es-

se sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notize e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) la segretaria.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dalle segretarie di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegate per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelte dai rispettivi Direttorii tra le proprie componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, la segretaria ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale. A cura della segretaria del Sindacato, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, inviti scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle presenti.

La segretaria del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; essa però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale nella sua gestione: il Consiglio nomina in tal caso una presidente temporanea.

Ciascuna partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. La presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza delle votanti. Le partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero delle votanti.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi delle categorie rappresentate;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche delle dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare alla segretaria del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico delle singole iscritte ai Sindacati di primo grado;

d) elezione, ogni quadriennio, della segretaria del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) elezione, ogni quadriennio, di tre revisori dei conti da scegliere tra le iscritte ai Sindacati aderenti;

f) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone della segretaria del Sindacato stesso, che lo presiede, e di cinque membri eletti dal Consiglio fra le iscritte ai Sindacati aderenti.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Del Direttorio potrà anche far parte una rappresentante degli enti ed istituti assistenziali aderenti al Sindacato, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo tra loro.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che la segretaria lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre dei membri oltre la segretaria.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessata della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica tre membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della segretaria.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa le rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione e del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio, riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

La segretaria del Sindacato nazionale è eletta dal Consiglio tra le iscritte ai Sindacati di primo grado, dura in carica quattro anni e può essere rieletta.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle Corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 14.

La segretaria dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte delle dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni tra i vari Sindacati aderenti, vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività delle categorie, ed adempie a tutte le altre funzioni demandante dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Possono essere nominate od elette alle cariche sociali soltanto le appartenenti alle categorie.

Le dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto, a cura della segretaria, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi di cui alla lettera a) dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione delle appartenenti alle categorie;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

La segretaria del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

Le dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventito o con speciale deliberazione approvata ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni quadriennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

La segretaria del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione delle socie presentate dai Sindacati di primo grado, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione.

Art. 24.

La segretaria del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, delle dirigenti dei Sindacati aderenti, le quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

La segretaria del Sindacato è obbligata a riferire alla Confederazione nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni delle dirigenti delle Associazioni che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale; oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei consigli direttivi dei Sindacati aderenti o di quello del Sindacato nazionale stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico delle dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, la segretaria del Sindacato è tenuta a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalle proposte dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza delle categorie, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio le appartenenti alle categorie nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata in quanto occorra la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti delle infermiere diplomate.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituito, come Associazione sindacale di primo grado, il Sindacato interprovinciale fascista delle infermiere diplomate.

Il Sindacato ha sede in . . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano la professione di infermiera diplomata, nonchè le appartenenti alle altre categorie che per determinazione del Ministero delle corporazioni siano inquadrabili nel Sindacato.

L'azione del Sindacato è regolata oltre che dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti delle Associazioni superiori.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali di coloro che appartengono alle categorie inquadrate;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni proprie delle categorie rappresentate; studia le aspirazioni delle categorie, presentando eventualmente proposte alle Associazioni di grado superiore;

c) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale delle appartenenti alle categorie; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste le giovani diplomate nell'avviamento professionale;

d) cura che sia represso l'esercizio abusivo delle attività proprie delle categorie rappresentate e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attività stesse;

e) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi per prestazioni fatte da coloro che appartengano alle categorie rappresentate e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che, circa l'oggetto indicato, eventualmente sorgano nell'esercizio dell'attività propria delle categorie;

f) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle autorità competenti, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammessa al Sindacato occorre:

a) essere in possesso del titolo che abiliti all'esercizio dell'attività di infermiera diplomata o di altra attività analoga ed esercitare l'attività stessa;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad Associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stata espulsa da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Qualora delle appartenenti alle categorie che siano impiegate chiedano di essere iscritte al Sindacato, sarà costituita nel seno di questo una speciale sezione. In tal caso le componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Le straniere che risiedano in Italia da almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti, possono essere ammesse come socie del Sindacato, ma non possono essere nominate od elette ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socia deve essere presentata alla segretaria del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, e gli obblighi che ne derivano; di impegnarsi in particolare al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati, nei modi prescritti, dagli organi sociali e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato, nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna la socia per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta e l'impegno si intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se la socia non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

Le socie del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socia si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano la socia dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle socie regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le socie sono tenute a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

Le socie hanno l'obbligo di informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali delle categorie.

Le socie sono tenute all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio dell'attività di infermiera diplomata.

Le socie sono altresì tenute ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio delle attività proprie delle categorie o di esercizio abusivo delle attività stesse, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela delle categorie.

Le socie del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni da esse rese ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea delle socie;

b) il Direttorio;

c) la segretaria.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutte le socie iscritte al Sindacato; si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle socie che abbiano diritto di parteciparvi, o dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante inviti scritti diramati a cura della segretaria del Sindacato, a tutte coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre le socie che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelle che siano state sospese, durante il periodo della sospensione.

Ciascuna socia ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

La segretaria del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; essa, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso una presidente temporanea.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 12.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà delle socie del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. La presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza delle votanti.

Le partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero delle votanti.

Art. 13.

L'assemblea delle socie viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato ed esame delle relazioni morali ed economiche delle dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti. In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare alla segretaria del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione, ogni quattro anni, della segretaria e dei membri del Direttorio;

d) elezione, ogni quattro anni, di tre revisori dei conti da scegliere tra le socie del Sindacato;

e) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti

dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato si compone della segretaria che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero delle iscritte e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

I membri del Direttorio saranno eletti dall'assemblea delle socie tra le sue componenti.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 15.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che la segretaria lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre la segretaria.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessata della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della segretaria.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea delle socie;

d) delibera sull'ammissione delle socie al Sindacato;

e) designa le rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi per prestazioni fatte dalle appartenenti alle categorie rappresentate, e concilia le controversie che eventualmente sorgano circa tale oggetto;

g) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle successive disposizioni;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto o dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 17.

La segretaria del Sindacato è eletta dall'assemblea delle socie tra le sue componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletta.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 18.

La segretaria ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione e spetta ad essa la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio delle attività proprie delle categorie rappresentate; vigila e cura la osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che le siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o di impedimento è sostituita da un membro del Direttorio da lei designato.

Art. 19.

Possono essere nominate od elette alle cariche sociali soltanto le appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Le dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto, a cura della segretaria, allo inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 21.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dalle singole socie del Sindacato dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione delle appartenenti alle categorie;

b) le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 23.

La segretaria dovrà curare che la gestione economica e contabile del Sindacato sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

Le dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea delle socie. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione ed esazione dei contributi stabiliti dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire anche a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea delle socie e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 27.

La segretaria del Sindacato ha facoltà di applicare la censura alle socie che trasgrediscano ai propri doveri politici e sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento la socia ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 28.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla socia la quale trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dalle dirigenti del Sindacato, o sia recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi alla socia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandole un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata alla interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di una socia sia pendente un procedimento giudiziario penale, la sospensione è applicata d'ufficio dalla segretaria fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessata ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 29.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, la espulsione della socia quando questa abbia violato il disposto dell'art. 6 del presente statuto od abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione o qualora dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza della socia nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare alla socia gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessata ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera la socia dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Alla socia iscritta al P. N. F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza delle categorie, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire, al solo scopo di assistere col suo consiglio le appartenenti alle categorie, nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 31.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo delle socie del Sindacato. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulla proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea delle socie. Le relative deliberazioni non saranno valide se non saranno prese con una maggioranza di almeno un terzo delle socie del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti della Confederazione e del Sindacato nazionale ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1704.
Autorizzazione dell'emissione di francobolli per posta aerea per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere francobolli del valore di L. 0,50; L. 0,80; L. 1,00; L. 5,00, da valere per il pagamento delle sopratasse postali di trasporto aereo delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione di francobolli per posta aerea da L. 0,50 - L. 0,80 - L. 1,00 - L. 5,00, da valere per il pagamento delle sopratasse postali di trasporto aereo della corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1705.
Descrizione tecnica dei francobolli emessi per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo, e da inoltrarsi per posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1704, col quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli del valore di L. 0,50 - 0,80 - 1,00 e 5,00, da valere per il pagamento delle sopratasse postali di trasporto aereo delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I francobolli di cui al Nostro decreto 27 novembre 1933, n. 1704, per la posta aerea di Rodi, sono di formato rettangolare, delle dimensioni di mm. 23 di lunghezza per mm. 30,05 d'altezza.

Una cornice a filetto liscio contorna il francobollo racchiudendo un rettangolo delle dimensioni di mm. 22 x 28 semicircolare nella parte inferiore.

In alto ed in una targhetta « Posta Aerea » in caratteri moderni.

In basso e negli angoli un fondino a tratteggio orizzontale, viene interrotto a metà ed a destra da un gruppetto di piccoli monti e da una barca a vela; un gruppo di monti più visibili è a sinistra.

Nel centro campeggia un'ala stilizzata, e sopra a questa nell'angolo destro in basso, ed in caratteri molto vistosi, figura la leggenda « Rodi » che segue l'andamento semicircolare ed è chiuso alle due estremità da due stelle a cinque punte.

La carta è filigranata.

La stampa è eseguita con sistema tipografico.

I valori sono quattro: L. 0,50 - L. 0,80 - L. 1,00 - L. 5,00.

La cornice, la vignetta e la leggenda di tutti i francobolli sono stampate in nero inglese.

Il fondino è a tinta unita e il suo colore varia con il valore del francobollo nel modo seguente:

il valore da L. 0,50 ha il fondino color giallo cromo;
il valore da L. 0,80 ha il fondino color rosso primitivo;
il valore da L. 1,00 ha il fondino color verde americano;
il valore da L. 5,00 ha il fondino color lacca lilla brillante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1933, n. 1706.
Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di emanare norme complementari a favore dei caduti, invalidi e feriti per la causa fascista e di coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, nonchè di estendere agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 i beneficî concessi dalle disposizioni vigenti per il personale statale ex-combattente;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme legislative in vigore che estendono la concessione di pensioni e di assegni privilegiati di guerra e le connesse provvidenze per la protezione e l'assistenza dei minorati di guerra ai cittadini divenuti invalidi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 per la causa fascista ed ai congiunti dei caduti, nell'indicato periodo di tempo, per la causa stessa, sono applicate anche ai cittadini che riportarono la invalidità predetta in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, nonchè ai congiunti di coloro che, per eventi verificatisi nei medesimi periodi di tempo, incontrarono la morte per la causa fascista.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359, che, nei riguardi dei cittadini residenti all'estero, stabiliscono la estensione, di cui al precedente articolo, senza limite di scadenza ed a decorrere dal 23 luglio 1919, si applicano a decorrere dal 23 marzo 1919.

Art. 3.

Le domande per la liquidazione, ai sensi dei precedenti articoli, delle pensioni e degli assegni privilegiati devono essere presentate entro due anni dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

È riaperto sino alla scadenza di detto periodo il termine per la presentazione delle domande riferibili ad eventi che si sono verificati dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, od anche successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'estero.

Le concessioni hanno effetto dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

Art. 4.

I beneficî previsti dagli articoli 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 7 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, 6 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive modificazioni ed estensioni a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, sono estesi a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tali effetti il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato:

a) in aumento all'anzianità utile ai fini della determinazione degli stipendi nel grado ricoperto all'entrata in vigore del presente decreto o in quello conferito all'atto della successiva nomina. Qualora però nel grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto l'indicato computo non dia luogo, in tutto o in parte, ad un effettivo miglioramento di trattamento economico, il computo medesimo sarà effettuato, integralmente o per la rimanente parte, nel grado che venga successivamente conseguito;

b) in aumento al servizio di ruolo, per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo, ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità richiesti per la promozione dal grado undicesimo al grado decimo dei personali civili dei gruppi *A* e *B*; per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni al grado ottavo dei ruoli dei personali civili di gruppo *A* e al grado nono dei ruoli di gruppo *B*, nonchè per l'ammissione ai concorsi e nelle designazioni per anzianità congiunta al merito per le promozioni al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*.

Resta fermo, peraltro, il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per le promozioni al grado ottavo di gruppo *A*, al nono di gruppo *B* ed al grado undecimo di gruppo *C*.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non dà titolo, in niun caso, nè ad arretrati, nè a retroattività di effetti delle promozioni di grado.

Art. 5.

Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 4 e che siano, inoltre, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, hanno anche diritto al computo del periodo di iscrizione anteriore alla Marcia stessa, ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il minimo di servizio necessario pel conseguimento della pensione medesima.

Per il personale predetto i computi, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 e quello indicato al comma precedente sono attuati pel periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore.

Art. 6.

Nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero 7 è sostituito dal seguente: « 7° — Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 7.

All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio d'amministrazione valuterà altresì quale titolo di merito, ai fini delle promozioni di grado da conferire per merito comparativo, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 8.

L'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è modificato come segue:

« Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex-combattenti e a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, nelle nuove assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex-combattenti e degli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima dell'indicata data che risultino idonei nei concorsi relativi ».

Nulla è però innovato al disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'articolo 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, sono estese, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che abbiano già ottenuta, o che otterranno, la nomina nei ruoli del personale civile di gruppo *C*.

Art. 10.

Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 4 e che abbiano conseguito, inoltre, il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno diritto ai benefici di cui al precedente art. 5.

I benefici medesimi e quelli previsti negli articoli 6 a 9 sono concessi anche ai feriti, in possesso del brevetto anzidetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1707.

Erezione in ente morale dell'Istituto agrario per la Capitanata con sede in Foggia.

N. 1707. R. decreto 24 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene eretto in ente morale l'Istituto agrario per la Capitanata, con sede in Foggia e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1708.

Erezione in ente morale della società « Unione sportiva Livorno », in Livorno.

N. 1708. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Società « Unione sportiva Livorno », in Livorno, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 novembre 1933.

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa a corrispondere un sussidio annuo per il servizio pubblico automobilistico locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 maggio 1933 con la quale il podestà di Casole d'Elsa chiede che il Comune sia autorizzato ad elevare a L. 6000 il sussidio annuo di L. 3900 finora

corrisposto per il mantenimento dell'autoservizio pubblico Siena-Colle Val d'Elsa-Casole d'Elsa, a condizione che la corsa venga prolungata fino alla frazione di Monteguidi;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Casole d'Elsa è autorizzato, per la durata di un quinquennio a partire dal 1933, ad elevare a L. 6000 il sussidio annuo di L. 3900 finora corrisposto per il pubblico servizio automobilistico Siena-Colle Val d'Elsa-Casole d'Elsa, sotto condizione che la corsa venga prolungata fino alla frazione di Monteguidi e salvo che non si verifichino speciali circostanze che non rendano più necessaria la corresponsione del sussidio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 6 interno, foglio n. 284.

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1933.

Requisiti qualitativi dei vini da esportarsi col marchio nazionale e modalità tecniche per l'esecuzione del relativo controllo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale di esportazione per i prodotti diretti all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della predetta legge;

Veduto il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, con cui è stata estesa ai vini l'applicazione del marchio nazionale di esportazione;

Considerata la necessità di determinare ai sensi dell'art. 5 del detto R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, i requisiti specifici a cui deve rispondere il vino da esportarsi col marchio nazionale, le modalità tecniche relative all'esecuzione delle analisi, all'applicazione del marchio ed all'effettuazione del controllo;

Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Deposito dei marchi privati.

Le ditte esportatrici, depositando i marchi privati all'Istituto nazionale per l'esportazione ai sensi dell'art. 2, comma *c*), del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, devono comprovare di avere dei marchi stessi l'uso esclusivo a norma di legge.

Art. 2.

Domanda di analisi.

Chi è tenuto, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, a sottoporre a controllo le partite di vino da esportare all'estero, deve fare domanda di analisi, su schema di modulo che sarà predisposto dall'Istituto nazionale per l'esportazione, al Laboratorio più vicino al luogo dove si trova la merce assoggettata a campionamento, tra quelli elencati nella tabella annessa al suddetto Regio decreto-legge. Il Laboratorio provvederà a far prelevare i campioni del vino da analizzare da un delegato prescelto tra le categorie considerate all'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 3.

Prelevamento dei campioni.

Per ogni tipo o qualità di vino da esportarsi deve essere prelevato un campione costituito da tre bottiglie, ciascuna di circa un litro di capacità, che devono essere suggellate da chi effettua il prelevamento, mediante apposizione sul turacciolo di un suggello di ceralacca, col timbro del proprio ufficio.

Le bottiglie campione devono portare ognuna una etichetta applicata in modo che non sia possibile asportarla e nella quale devono essere indicati: la data, il nome della ditta che ha richiesto il prelevamento del campione, la natura, il numero e le marche dei recipienti destinati alla spedizione oppure il numero e la capacità dei vasi vinari dai quali il campione è stato prelevato, o il numero delle bottiglie o fiaschi componenti la partita, la denominazione ed eventualmente il tipo e l'origine del vino dichiarati ai fini della vendita. Ciascuna etichetta deve essere firmata dalla ditta interessata, nonchè dal delegato al prelevamento dei campioni, il quale vi applicherà anche lo stesso suggello apposto sul turacciolo della bottiglia.

L'operazione di prelevamento dei campioni deve essere effettuata con le norme seguenti:

a) *nel caso di vino non ancora travasato nei recipienti da spedire*:

se il vino è contenuto in un solo vaso vinario, il delegato al prelevamento preleverà circa tre litri presi in parti uguali dagli strati superiori, medi ed inferiori, mescolerà le tre parti e col miscuglio riempirà le bottiglie campione; se il vino è contenuto in più vasi vinari, il delegato al prelevamento, accertata la omogeneità della partita, preleverà una quantità di vino proporzionata alla capacità di ciascuno di essi, mescolerà il tutto e riempirà le bottiglie campione;

b) *nel caso di vino già travasato nei recipienti da spedire*:

se si tratta di damigiane, di fusti o di carri-serbatoio, il delegato al prelevamento dei campioni eseguirà gli stessi procedimenti stabiliti alla lettera *a*); se si tratta di bottiglie o di fiaschi, il delegato al prelevamento, accertata la omogeneità della partita, formerà il campione mediante prelevamento del vino da un congruo quantitativo di bottiglie o di fiaschi.

Art. 4.

Suggellamento dei recipienti.

Dopo aver prelevato i campioni, il delegato al prelevamento deve suggellare col timbro del proprio ufficio i recipienti che contengono il vino campionato.

Se il travaso del vino campionato dai vasi vinari (tini di cantina e vasche), nei recipienti di spedizione avviene contemporaneamente al prelevamento dei campioni e in presenza del delegato al prelevamento, quest'ultimo suggellerà col timbro del proprio ufficio i recipienti di spedizione (carri-serbatoio, fusti, damigiane o casse contenenti le bottiglie o i fiaschi); se il travaso non avviene contemporaneamente al prelevamento dei campioni, il delegato al prelevamento suggellerà col timbro del proprio ufficio i vasi vinari.

Il travaso dai vasi vinari nei recipienti di spedizione deve, comunque, essere fatto in una sola volta, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di prelevamento dei campioni. I suggelli apposti ai vasi vinari potranno, entro tale termine, essere rimossi soltanto da un delegato al prelevamento dei campioni, il quale dovrà in ogni caso assistere al travaso e provvedere al suggellamento, col timbro del proprio ufficio, dei recipienti di spedizione.

Nel caso che la ditta esportatrice intenda dilazionare il condizionamento in casse di bottiglie o fiaschi contenenti vino già campionato, dette bottiglie o fiaschi dovranno essere riposti in apposito locale o recinto, che il delegato al campionamento suggellerà col timbro del proprio ufficio.

Il condizionamento in casse per la spedizione delle bottiglie e dei fiaschi potrà successivamente essere fatto anche in più volte, ma in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dalla data di prelevamento dei campioni. I suggelli apposti al locale o al recinto in cui le bottiglie e i fiaschi sono depositate potranno, entro tale termine, essere rimossi soltanto da un delegato al prelevamento dei campioni, il quale dovrà in ogni caso assistere al condizionamento in casse e provvedere al suggellamento delle stesse col timbro del proprio ufficio.

Il suggellamento dei vasi vinari si deve fare mediante la applicazione di un piombo o di un suggello di ceralacca o di altro mezzo idoneo a tutte le aperture dei vasi stessi.

Il suggellamento dei fusti si deve fare con un suggello di ceralacca applicato in una cavità aperta in parte sul tappo ed in parte sulla doga del cocchiume, coprendo in seguito il suggello con un protezione metallica non ossidabile, al fine di evitare che il suggello stesso possa essere distrutto negli urti.

Il suggellamento delle damigiane, delle casse contenenti bottiglie o fiaschi e dei carri-serbatoio, si deve fare con un piombo applicato rispettivamente sul cappello di lamiera di ciascuna damigiana, sul legaccio delle casse o sul portello del carro-serbatoio.

Art. 5.

Redazione di processi verbali e inoltro dei campioni.

I delegati, ogni qualvolta intervengono per il prelevamento dei campioni, per il riempimento, condizionamento, suggellamento e dissuggellamento dei recipienti o delle casse destinati alla spedizione, devono redigere, su appositi moduli, processi verbali in triplice copia; la prima copia deve essere inviata al Laboratorio di analisi, la seconda deve essere consegnata alla ditta interessata e la terza deve essere conservata, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque mesi, dall'ufficio al quale il delegato appartiene.

Due delle bottiglie campione di cui al primo comma del presente articolo, debbono pervenire, assieme alla copia del processo verbale, al Laboratorio di analisi più vicino tra quelli elencati nella tabella annessa al R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443; la terza bottiglia campione rimane alla ditta che ha richiesto il prelevamento.

Il Laboratorio e la ditta interessata devono conservare una delle bottiglie campione per un periodo di tempo di tre mesi, ove si tratti di esportazione nei Paesi europei ed in quelli extra-europei bagnati dal Mare Mediterraneo o dal Mar Nero, e di mesi cinque per tutti gli altri Paesi, a meno che da parte della ditta interessata non venga domandata la conservazione per un tempo maggiore.

Art. 6.

Autorizzazioni speciali.

L'Istituto nazionale per l'esportazione, in rapporto a speciali circostanze, potrà autorizzare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, adattamenti o modifiche ai sistemi di prelevamento dei campioni, di vigilanza al travaso, di condizionamento in casse, di suggellamento, e di rilascio dei certificati di analisi, stabiliti agli articoli precedenti.

L'Istituto nazionale per l'esportazione, potrà altresì, sempre su conforme parere della detta Commissione, autorizzare singole ditte ad esportare col marchio nazionale, senza obbligo di analisi volta per volta, piccole partite di vino di qualità e tipo costanti sulla base di campioni-tipo depositati presso i Laboratori e da questi analizzati con esito favorevole. L'Istituto nazionale per l'esportazione provvederà in questi casi a far eseguire d'ufficio, saltuariamente, analisi di controllo per accertare la costanza della qualità e del tipo del vino spedito. In caso di risultato negativo di tali analisi l'Istituto stesso provvederà per la immediata decadenza della ditta interessata dalla autorizzazione speciale di cui al presente comma e denunzierà la ditta stessa alla Commissione suddetta per le sanzioni del caso.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile soltanto alle spedizioni di partite non superiori a 250 litri di vini in fusti, in damigiane o in fiaschi od a 240 bottiglie od a 480 mezze bottiglie. I singoli recipienti e le casse devono essere suggellate a cura della ditta speditrice.

Art. 7.

Requisiti qualitativi.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, perchè un vino possa essere esportato col marchio nazionale deve risultare, all'analisi, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) *Composizione chimica*:

		Vini rossi	Vini bianchi
Alcool % in volume effettivo e potenziale, minimo.	A	10	9
	B	11,5	11
Estratto secco senza zucchero, minimo p. l. gr.	A	18	16
	B	19	17,5
Acidità totale	minimo . .	5,0	5,0
	massimo . .	9,0	8,0
Acidità volatile . . . . massimo	A	0,9	0,8
	B	1,0	0,9
Ceneri . . . . minimo	A	1,50	1,20
	B	1,80	1,60
Solfati. . . . . massimo . .		1,0	1,0
Cloruri. . . . . massimo . .		0,25	0,25

Assenze di materie coloranti estranee, di acidi minerali aggiunti, di antifermentativi e di antisettici non consentiti dalle leggi dei Paesi importatori e di altre eventuali sostanze estranee.

Gli elementi di cui alla lettera *A*) si riferiscono ai vini destinati all'esportazione nei Paesi europei ed in quelli extraeuropei bagnati dal Mare Mediterraneo o dal Mar Nero. Gli elementi di cui alle lettera *B*) si riferiscono ai vini destinati ell'esportazione in tutti gli altri Paesi.

Il vermut deve possedere i requisiti stabiliti dalle norme in vigore. Gli altri vini speciali e quelli commercialmente considerati tipici per i quali non siano riconosciuti i Consorzi ai termini della legge 10 luglio 1930, n. 1164, devono possedere le caratteristiche corrispondenti al tipo ed all'origine del vino, ove questi siano dichiarati, quali risultano dai dati e dalle rilevazione dei Consorzi provinciali per la viticoltura ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443.

b) *Sanità e serbevolezza, quali risultano dall'esame chimico, microscopico, organolettico e dalla prova dell'aria.*

I metodi da adottarsi per l'effettuazione dell'analisi sono quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto anche conto di quelli eventualmente prescritti dai Paesi importatori.

Art. 8.

Confezionamento delle bottiglie e dei fiaschi.

Le bottiglie ed i fiaschi di vino diretti all'estero con il marchio nazionale di esportazione, devono essere tappati a macchina, con turaccioli di sughero di buona qualità e di altezza non inferiore a:

mm. 40 x 28 per le bottiglie da mezzo litro ad un litro;
mm. 40 x 25 per le bottiglie fino a mezzo litro;
mm. 40 x 26 per i fiaschi da uno a due litri;
mm. 38 x 26 per i fiaschi fino ad un litro incluso;
mm. 46 x 32 per le bottiglie da mezzo litro ad un litro di vino spumante munite di gabbietta metallica;
mm. 46 x 28 per le bottiglie fino a mezzo litro di vino spumante munite di gabbietta metallica.

I turaccioli devono portare impressa a fuoco, sul fiasco o sulla parte rivolta verso l'interno del recipiente, la riproduzione del marchio nazionale.

Il confezionamento delle bottiglie e dei fiaschi di vino muniti del marchio nazionale deve consistere almeno della capsula o della stagnola od altro materiale idoneo di chiusura e della etichetta.

L'etichetta deve essere stampata su carta di buona qualità, bene incollata con materia molto adesiva e senza sbavature. Oltre alle eventuali indicazioni richieste dalla legislazione del Paese di destinazione, l'etichetta deve contenere almeno la denominazione del vino ed eventualmnte l'indicazione del tipo, purchè riconosciute esatte dal Laboratorio di analisi, il nome della ditta autorizzata all'uso del marchio, il luogo di residenza della ditta, o la località in cui trovasi lo stabilimento di produzione.

È vietato l'uso sulle etichette di indicazioni di località inesistenti sia isolate che in unione a nomi generici o specifici di provenienza, e di indicazioni in contrasto con i risultati dell'analisi di cui all'articolo precedente.

Le bottiglie ed i fiaschi devono essere avvolti in carta velina o sacchetti di carta prima di venire condizionati in casse.

L'imballaggio deve essere fatto con paglia o paglioli o lana di legno o cartoni ondulati od altro materiale idoneo, purchè non sia stato già usato precedentemente e risponda alle esigenze del Paese di destinazione.

Le casse devono essere nuove, pulite, resistenti e marcate a fuoco od a stampiglia, in modo chiaro ed intelligibile.

Il personale addetto al prelevamento dei campioni, i laboratori di analisi e le autorità doganali vigileranno acciocchè le disposizioni suddette siano rispettate.

Art. 9.

Modalità per l'applicazione del marchio nazionale ai recipienti.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere applicato dalle ditte esportatrici soltanto sulle bottiglie, sui fiaschi, sulle casse, sulle damigiane, sui fusti e sui carri-serbatoio spediti dall'Italia e contenenti vino sottoposto a controllo con esito positivo secondo le modalità stabilite dal presente decreto. È fatto divieto di applicazione del marchio sulle bottiglie e sui fiaschi di vino imbottigliato od infiascato all'estero, anche se trattasi di vino proveniente dall'Italia in damigiane, fusti o carri-serbatoio coperti dal marchio nazionale.

Sulle bottiglie e sui fiaschi il marchio deve essere applicato mediante un bollino a fondo rosso vermiglio del diametro di 30 mm. incorporato in un collarino che giri intorno al collo della bottiglia o fiasco, poggiato per metà sul vetro e per metà sulla capsula, stagnola od altro materiale di chiusura, o collocato sulla spalla del recipiente, in maniera che il disegno del marchio venga a trovarsi dalla parte della etichetta. Nel secondo caso il bollino dovrà poggiare su un nastrino di materiale resistente, di non più di cinque millimetri di larghezza, che passi sotto la capsula, la stagnola od altro materiale di chiusura.

Sulle casse contenenti le bottiglie o i fiaschi già muniti di marchio e sui fusti, il marchio deve essere applicato mediante una etichetta di carta a fondo vermiglio, del diametro di 16 centimetri, bene incollata al centro di almeno una delle testate. Quando per la spedizione dei fusti si faccia uso del doppio fusto o della fodera in tela l'applicazione del marchio va ripetuta sull'involucro esterno.

Sulle damigiane e sui carri-serbatoio, il marchio, del diametro di 6 centimetri, deve essere applicato mediante un cartoncino resistente, collocato, all'atto del suggellamento del recipiente, vicino al cappello di chiusura o sul portello del carro, e portante da una parte il disegno del marchio su fondo rosso vermiglio e dalla parte opposta l'indirizzo del destinatario della merce.

Art. 10.

Certificati.

Il Laboratorio che ha effettuato con esito favorevole l'analisi o, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, il Consorzio per la difesa del vino tipico, rilasceranno alla ditta speditrice un certificato attestante che il vino da esportare è in possesso dei requisiti prescritti per l'applicazione del marchio nazionale.

Detto certificato deve essere compilato su apposito modulo redatto come da allegati al presente decreto.

Dei certificati rilasciati i Laboratori od i Consorzi rimetteranno via via copia all'Istituto nazionale per l'esportazione.

La ditta esportatrice allegherà il certificato ai documenti di spedizione della merce.

Le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di partite di vino coperte dal marchio nazionale che non siano accompagnate dal certificato di cui sopra o che, pur essendo accompagnate dal certificato, presentino manomessi o non rispondenti alle indicazioni contenute sul certificato stesso i suggelli, i piombi o gli altri mezzi impiegati per il suggellamento dei colli da parte del prelevatore dei campioni.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 del presente decreto, il certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio sarà trattenuto dalla ditta esportatrice la quale deve allegare ai documenti di spedizione di ogni piccola partita una dichiarazione redatta secondo il modulo allegato al presente decreto.

Sulla base di tale dichiarazione le autorità doganali consentiranno la esportazione delle piccole partite di vino coperte dal marchio nazionale.

I Laboratori di analisi, in tutti i casi in cui i campioni di vino da esportarsi col marchio nazionale non risultano in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 7 del presente decreto, devono darne immediata comunicazione all'ufficio che ha effettuato il prelevamento dei campioni, affinchè provveda alla distruzione dei suggelli apposti alla partita, con redazione di apposito verbale.

Analoga comunicazione deve essere fatta alla ditta interessata ed al presidente della Commissione di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443.

Art. 11.

Analisi di controllo.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può disporre che partite di vino in esportazione, già analizzate ed accompagnate dal relativo certificato, siano sottoposte, prima della uscita dal Regno, ad ulteriore analisi da parte dei Laboratori autorizzati, per l'accertamento dei requisiti stabiliti all'art. 7 del presente decreto.

A tal fine possono essere prelevati nuovi campioni con redazione di apposito verbale e l'esportazione della partita rimane sospesa sino all'accertamento dei risultati della nuova analisi.

Nel caso che da tale accertamento risulti la non rispondenza dei vini ai requisiti di cui al detto art. 7, l'Autorità doganale, su comunicazione dell'Istituto nazionale per la esportazione, vieterà definitivamente l'uscita dal Regno della partita di vino col marchio nazionale.

Art. 12.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

MODULO *A* *per l'analisi dei vini.*

(1) . . . .

Esportazione vinicola col marchio nazionale.

CERTIFICATO DI ANALISI N. . . . . . .

(R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443 - D. M. . . . .)

Su richiesta della ditta . . . . si è proceduto all'analisi di un campione di (2) . . . . relativo ad una partita contenuta (3) . . . . portante le marche (4) . . . . . ed i numeri (4) . . . . . . del peso lordo di Kg. (4) . . . . . e del peso netto di Kg. (4) . . . . destinata all'esportazione in (5) . . . . col marchio nazionale.

Il campione di cui sopra è stato prelevato d'ufficio dalla suddetta partita addì . . . . in . . . . secondo le modalità prescritte, come risulta da regolare verbale di prelevamento rilasciato da . . . .
e depositato presso questo Istituto

Risulta dal suddetto verbale che la partita di vino campionata e le bottiglie campioni sono stati suggellati con un sigillo portante la indicazione (6) . . . .

L'impronta del sigillo è stata riconosciuta intatta al momento dell'analisi.

ANALISI CHIMICA.

Alcool in volume (effettivo e potenziale)			. . . .
Estratto secco senza zucchero grammi, p. l.			: . . . .
Acidità totale	»	» »	: . . . .
Acidità volatile	»	» »	: . . . .
Ceneri	»	» »	: . . . .
Solfati	»	» »	: . . . .
Cloruri	»	» »	: . . . .

RAPPORTI TRA I COMPONENTI (7)

. . . .
. . . .

ESAME ORGANOLETTICO

Limpidezza . . . .
Colore . . . .
Spuma . . . .
(per i vini spumanti)
Odore . . . .
Sapore . . . .
Giudizio riassuntivo . . . .
. . . .
. . . .

PROVA DELL'ARIA

Esposto all'aria per 48 ore, in recipiente scemo, il vino si è mantenuto inalterato nella limpidezza e nel colore.

ESAME AL MICROSCOPIO

Osservato al microscopio, il vino è risultato privo di germi patogeni.

CONCLUSIONE.

In base alle risultanze dell'analisi chimica, dell'analisi organolettica, della prova dell'aria e dell'osservazione al microscopio, si certifica che il vino esaminato possiede tutti i requisiti stabiliti all'art. 7 del decreto Ministeriale . . . . per l'esportazione col marchio nazionale, ai sensi del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443.

(Data) . . . . li . . . .

Il Chimico: . . . . *Il Direttore*: . . . .

---

(1) Laboratorio che rilascia il certificato di analisi.
(2) Denominazione ed eventualmente tipo ed origine del vino, se dichiarati.
(3) Descrizione e capacità dei vasi vinari oppure descrizione e numero dei colli costituenti la partita.
(4) Indicazioni da riempire solo in caso di vino già pronto per la spedizione.
(5) Paese di destinazione.
(6) Descrizione del sigillo.
(7) Il direttore del laboratorio stabilirà uno o più rapporti tra i vari componenti del vino, quando crederà opportuno d'indagare sulla genuità del vino in esame.

MODULO *B* *per l'analisi dei vini.*

(1) . . . .

Esportazione vinicola col marchio nazionale.

DICHIARAZIONE NEGATIVA DI ANALISI N. . . . . .

(per la comunicazione alla parte interessata ed al presidente della Commissione di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale . . . .).

Su richiesta della ditta . . . . si è proceduto all'analisi di un campione di (2) . . . . relativo ad una partita contenuta (3) . . . . portante le marche (4) . . . . ed i numeri (4) . . . . del peso lordo di Kg. (4) . . . . e del peso netto di Kg. (4) . . . . . . destinata all'esportazione in (5) . . . . col marchio nazionale.

Il campione di cui sopra è stato prelevato d'ufficio dalla suddetta partita addì . . . . . . in . . . . secondo le modalità prescritte, come risulta da regolare verbale di prelevamento rilasciato da . . . . e depositato presso questo Istituto.

Risulta dal suddetto verbale che la partita di vino campionato e le bottiglie campioni sono stati suggellati con un sigillo portante la indicazione (6) . . . .

L'impronta del sigillo è stata riconosciuta intatta al momento dell'analisi.

ANALISI CHIMICA

Alcool in volume (effettivo e potenziale)	%	. . . .
Estratto secco senza zucchero grammi, p. l.		: . . . .
Acidità totale	» »	: . . . .
Acidità volatile	» »	: . . . .
Ceneri	» »	: . . . .
Solfati	» »	: . . . .
Clorurl	» »	: . . . .

RAPPORTI TRA I COMPONENTI (7)

. . . .
. . . .

ESAME ORGANOLETTICO

Limpidezza . . . .
Colore . . . .
Spuma . . . .
(per i vini spumanti)
Odore . . . .
Sapore . . . .
Giudizio riassuntivo . . . .
. . . .
. . . .

PROVA DELL'ARIA

Esposto all'aria per 48 ore, in recipiente scemo, il vino si . . . . nella limpidezza e nel colore.

ESAME AL MICROSCOPIO

Osservato al microscopio, il vino è risultato . . . .
. . . .
. . . .

CONCLUSIONE.

In base alle risultanze dell'analisi chimica, dell'analisi organolettica, della prova dell'aria e dell'osservazione al microscopio, si certifica che il vino esaminato non possiede tutti i requisiti stabiliti all'art. 7 del decreto Ministeriale . . . . per l'esportazione col marchio nazionale, ai sensi del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443.

(Data) . . . . li . . . .

Il Chimico: . . . . *Il Direttore*: . . . .

(1) Laboratorio che rilascia il certificato di analisi.
(2) Denominazione ed eventualmente tipo ed origine del vino, se dichiarati.
(3) Descrizione e capacità dei vasi vinari oppure descrizione e numero dei colli costituenti la partita.
(4) Indicazioni da riempire solo in caso di vino già pronto per la spedizione.
(5) Paese di destinazione.
(6) Descrizione del sigillo.
(7) Il direttore del laboratorio stabilirà uno o più rapporti tra i vari componenti del vino, quando crederà opportuno d'indagare sulla genuità del vino in esame.

MODULO *C per il certificato di rispondenza.*

(1) . . . .

Certificato di rispondenza.

(R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443 - D. M. . . . .).

Si certifica che il vino della partita spedita da . . . . composta di . . . . portante le marche . . . . ed i numeri . . . . . . del peso lordo di Kg. . . . . . . e del peso netto di Kg. . . . . destinata all'esportazione in . . . . munita del marchio di questo Consorzio, possiede tutti i requisiti per l'applicazione del marchio nazionale di esportazione.

La suddetta partita è stata suggellata con un sigillo portante la indicazione . . . .

(Data) . . . . li . . . .

. . . .

(1) Consorzio per la difesa del vino tipico che rilascia il certificato.

MODULO *D per la dichiarazione delle ditte.*

Ditta . . . .

La ditta sottoscritta . . . . autorizzata dall'Istituto nazionale per l'esportazione con autorizzazione n. . . . . in data . . . . . . ad effettuare spedizioni di piccole partite di vino coperte dal marchio nazionale senza obbligo di analisi volta per volta, secondo quanto previsto all'art. 6 del decreto Ministeriale . . . . dichiara, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, che il vino (1) . . . . componente la spedizione di (2) . . . . portante le marche . . . . ed i numeri . . . . . . del peso lordo di Kg. . . . . e del peso netto di Kg . . . . destinata in (3) . . . . corrisponde al campione-tipo analizzato con esito favorevole dal Laboratorio (4) . . . . come da certificato di analisi n. . . . . in data . . . .

I singoli recipienti e le casse contenenti la suddetta partita di vino sono stati dalla ditta sottoscritta suggellati con sigillo portante l'indicazione . . . .

(Data) . . . . li . . . .

. . . .

(1) Denominazione ed eventualmente tipo ed origine del vino.
(2) Numero dei fusti, damigiane, bottiglie, fiaschi e casse.
(3) Paese di destinazione.
(4) Laboratorio che ha eseguito l'analisi del campione-tipo.

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1933.
Divieto di esportazione verso i paesi del Nord-America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, con cui è stato esteso ai vini il marchio nazionale di esportazione, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esportazione vinicola verso i paesi del Nord-America;
Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

È vietata l'esportazione verso i paesi del Nord-America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1933.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;
Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni generali di polizza;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste:
a) Tariffa XI-*f*, relativa all'assicurazione dotale con controassicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se è in vita ad un'epoca prestabilita;
b) Tariffa XI-*fs*, relativa all'assicurazione dotale con controassicurazione senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se è in vita ad un'epoca prestabilita, ma in misura ridotta in caso di premorienza del contraente nel primo biennio di assicurazione;
c) Tariffa XI-*d*, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a favore di fanciulle, di un capitale, pagabile all'assicurata il giorno delle sue nozze o al compimento del 20° anno se queste avvengono prima o al 25° anno se ancora nubile, verso un premio annuo dovuto in vita dal contraente e comunque non oltre il 22° anno dell'assicurata;
d) Tariffa XI-*ds*, relativa all'assicurazione con controassicurazione senza visita medica, a favore di fanciulle, di un capitale, pagabile all'assicurata il giorno delle sue nozze o al compimento del 20° anno se queste avvengono prima o al 25° anno se ancora nubile, ma in misura ridotta in caso di premorienza del contraente nel primo biennio dell'assicurazione, verso un premio annuo dovuto in vita dal contraente e comunque non oltre il 22° anno dell'assicurata;
e) Tariffa XI-*e*, relativa all'assicurazione dotale con controassicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se in vita ad un'epoca prestabilita nonchè, in caso di premorienza del contraente, di una rendita temporanea, pari al 10 % del capitale, pagabile dal 18° al 24° anno del beneficiario;
f) Tariffa XI-*es*, relativa all'assicurazione dotale con controassicurazione senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se in vita ad un'epoca prestabilita nonchè, in caso di premorienza del contraente, di una rendita temporanea, pari al 10 % del capitale, pagabile dal 18° al 24° anno del beneficiario e con riduzione delle predette corresponsioni in caso di premorienza del contraente nel primo biennio dell'assicurazione.

Roma, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1933.

Proroga degli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale per gli impiegati del comune di Fiume.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839;
Veduto l'art. 10, primo comma, del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 579, col quale fu estesa a Fiume la legge comunale e provinciale testo unico predetto e successiva modificazione;
Visti gli articoli 72 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1912, n. 297, sostituiti col R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990;
Veduto l'art. 1 del decreto Ministeriale 9 maggio 1933;
Veduto il decreto Ministeriale 19 agosto 1933;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame speciale di cui all'art. 10, primo comma, del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 579, per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, riservato agli impiegati del comune di Fiume aventi funzioni di concetto ed in servizio da almeno due anni presso il Comune predetto alla data di entrata in vigore del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 579, ancor-

chè forniti di titoli di studio inferiori a quelli stabiliti nell'art. 9 del medesimo R. decreto 14 gennaio 1926, n. 579, avranno luogo presso la Prefettura di Fiume nei giorni 9, 10 ed 11 aprile 1934, anzichè nei giorni 11, 12 e 13 gennaio stesso anno.

Il prefetto della provincia di Fiume è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

Pel Ministro: BUFFARINI.

(6630)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato di L. 500.000 disposto a suo favore dalla signora Emma Polacco fu Angelo, vedova Weill-Schott e successivamente vedova Cortella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Considerato che con testamento olografo in data 30 ottobre 1927-VI la signora Emma Polacco fu Angelo, vedova Weill-Schott ed in seconde nozze vedova Cortella, deceduta in Monaco (Principato) il 30 dicembre 1927, dispose un legato di L. 500.000 « per l'educazione morale e militare della gioventù italiana bisognosa d'essere guidata » e cioè a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 840;
Veduta la deliberazione, in data 13 novembre 1933-XII, n. 3, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, coi poteri della Giunta esecutiva, conferitigli col R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, ha deliberato di accettare il legato predetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di cui sopra, disposto a suo favore dalla signora Emma Polacco fu Angelo, vedova Weill-Schott e successivamente vedova Cortella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione disposta dal comune di Pinerolo di un appezzamento di terreno e della somma di L. 200.000.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Torino il 3 ottobre 1933-XI, a rogito del dott. Annibale Germano, notaio residente in Torino, atto col quale il comune di Pinerolo ha donato all'Opera nazionale Balilla che ha accettato, un appezzamento di terreno posto nel territorio del Comune stesso — via Gioberti, via Ignazio Porro e via Duca d'Aosta — della superficie di mq. 4738, segnato in catasto coi nn. 185 *B*, 4 *C*, 194 *D*, foglio 50; e si è impegnato altresì a corrispondere all'Opera una somma di L. 200.000 a titolo di contributo nella spesa che l'Opera stessa dovrà sostenere per la costruzione della Casa del Balilla sul terreno suddetto;
Veduto l'atto stipulato in Torino il 6 novembre 1933-XII, a rogito dello stesso notaio, atto col quale i dati catastali del predetto appezzamento di terreno sono così stati rettificati: 195 sub *B*, 4 sub *C*, 194 sub *B*, foglio 50;
Veduta la deliberazione n. 5 in data 21 novembre 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Pinerolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un edificio e di un terreno disposta dal comune di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato a La Spezia il 9 ottobre 1933-XI, n. 3176 di repertorio, a rogito del segretario generale del Comune, atto col quale il Comune stesso si è impegnato a provvedere alla costruzione e all'arredamento di un edificio da adibirsi a sede della locale Casa del Balilla, mentre l'Opera nazionale Balilla e la provincia di La Spezia si sono obbligate a contribuire nella spesa relativa con le somme rispettivamente di L. 334.000 e di L. 250.000;
Considerato che con l'atto stesso è stato convenuto che l'edificio suddetto ed il terreno relativo saranno di esclusiva proprietà dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la deliberazione n. 1 in data 8 novembre 1933-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, con i poteri della Giunta esecutiva, ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione dell'edificio e del terreno di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6654)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1933.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Crivelli Giuseppe di Primo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Toni Lucindo di Serafino, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Toni Lucindo è nominato rappresentante del signor Crivelli Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1933.
Contingenti dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale durante l'anno 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303;

Decreta:

Articolo unico.

Le sottoindicate merci di produzione delle Isole italiane dell'Egeo sono ammesse all'importazione nel Regno, durante l'anno 1934, in esenzione dal dazio doganale, nel limite del quantitativo per ciascuna di esse segnato.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Quantità
42 a)	Miele naturale puro	Q.li	50
44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.	»	200
49	Amidi, farine, fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati	»	50
81 a)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	»	500
84 a) 1	Uva fresca da tavola	»	5.000
84 b)	Uva secca	»	1.000
85	Frutta fresca non nominata	»	3.000
90	Fichi secchi	»	1.000
91 a)	Mandorle con guscio	»	1.000
96	Prugne secche	»	1.000
97	Frutta secca non nominata	»	1.000
98 a)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia e nell'olio	»	200
106	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	15.000
125 e)	Olio di oliva	Q.li	10.000
181 a) 1	Cotone in bioccoli o in massa greggio	»	2.000
227 a)	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana a punti annodati	»	200
276 b)	Maioliche variamente colorate o altrimenti decorate	»	50
662 a)	Profumerie alcooliche Sulle profumerie alcooliche dovrà essere riscossa la sopratassa sull'alcool in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie con detrazione del peso dei recipienti immediati.	»	50
663 a)	Sapone comune	»	1.000
808	Pelli conciate col pelo comprese le code, naturali conciate	»	100
809	Pelli conciate senza pelo rifinite o non, escluse le pergamenate	»	100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per gli affari esteri e Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6658)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una palestra ginnastica disposta a suo favore dal comune di Quistello.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Visto l'atto stipulato in Mantova il 28 febbraio 1930-VIII, a rogito del dott. Raimondo Carpi, notaio residente in Dosolo (n. 2190 di repertorio) ed il successivo atto a stesso rogito stipulato pure in Mantova l'11 ottobre 1933-XI (n. 3390 di repertorio), atti con i quali il comune di Quistello ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, una palestra ginnastica ed annessa Casa del Balilla, mentre l'Opera nazionale Balilla si è obbligata a versare a titolo di concorso nelle spese della costruzione la somma di L. 160.000;
Veduta la deliberazione in data 18 novembre 1933-XII, n. 4, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato la donazione predetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Quistello.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6653)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1254 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mavrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavrovich Gaudenzio, figlio del fu Antonio e della fu Lechic Michelina, nato a Ossero il 28 giugno 1895 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buccaran Maria di Antonio e di Soccolich Nicolina, nata a Neresine il 6 gennaio 1897, ed ai figli nati a Ossero: Anna, il 19 gennaio 1922; Antonia, 22 aprile 1925; Casimiro, il 21 agosto 1925; Vito il 14 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4946)

N. 1274 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Matteo, figlio di Giovanni e della fu Gaspara Carlich, nato a S. Giacomo di Neresine il 18 giugno 1881 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soccolich Maria fu Gasparo e fu Antonia Mavrovich, nata a Neresine il 25 marzo 1884, ed ai figli nati a S. Giacomo: Teresa, il 12 ottobre 1909; Maria, il 9 settembre 1914; Matteo, il 12 ottobre 1917; Lidia, il 14 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4947)

N. 407 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Marco, figlio del fu Marco e di Vidulich Margherita, nato a Lussinpiccolo il 25 dicembre 1870 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie della defunta moglie Domenica Nicolich, nate a Lussinpiccolo: Margherita, il 10 novembre 1909; Maria, il 15 marzo 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4948)

N. 386 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giorgio, figlio del fu Marco e di Sablich Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 27 novembre 1895 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faresich Caterina fu Domenico e di Marinzulich Filomena, nata a Lussinpiccolo il 10 maggio 1896, ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Rina, il 19 luglio 1922; Argia, il 19 febbraio 1924; Giorgia, il 7 giugno 1928; nonchè alla madre Sablich Giovanna di Giovanni e di Stuparich Maria ved. Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 22 dicembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4949)

N. 392 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926. che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Mariano, figlio del fu Giovanni e della fu Suttora Maria, nato a Lussinpiccolo il 26 febbraio 1865 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nelle forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martellanzi Eulalia fu Giorgio e fu Toisi Anna, nata a Trieste il 19 novembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4952)

N. 391 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Martinolich Anna ved. di Sabino Giusto figlia del fu Michele Cosulich e della fu Picinich Antonia, nata a Lussinpiccolo il 18 giugno 1859 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Marino, nato a Lussinpiccolo il 15 ottobre 1899, ed alla nuora Brussich Maria di Antonio e di Pogacnik Francesca, moglie di Marino Martinolich, nata a Fiume il 9 maggio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4953)

N. 425 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Zurich » e « Martinolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zurich Maria ved. di Martinolich Giovanni, figlia del fu Andrea e della fu Poglianich Maria, nata a Ulbo (Jugoslavia) il 13 aprile 1891 e abitante a Lussinpiccolo sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuri » e « Martinoli » (Zuri Maria ved. Martinoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di Martinoli anche alle figlie nate a Lussinpiccolo: Anna, il 31 gennaio 1916; Dolores, il 2 dicembre 1918; Iva il 20 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4954)

N. 394 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i terirtori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Marco, figlio di Domenico e di Radoslovich Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 22 marzo 1857 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzini Clementina fu Giovanni e di Spadoni Giuseppa, nata a Fiume il 6 maggio 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4955)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 18 dicembre 1933, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1645, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale.

(6661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante le estrazioni delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di lunedì 29 gennaio 1934-XII alle ore 9, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passate in servizio della Direzione generale del Debito pubblico.

60ª Estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 1085 attualmente vigenti.

68ª Estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 392 sulle n. 12.730 attualmente vigenti.

38ª Estrazione delle Azioni Comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnola-Mortara (leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle n. 10.205 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1934, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(6662)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 68.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 — Data: 10 giugno 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Torchia Attilio di Pasquale per conto del minore Frigerio Giuseppe di Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 75, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1282 — Data: 28 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Ranza Giuseppina fu Giulio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 usufrutto — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6440)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 426.708 di annue lire 965, intestato a Verga Aben-Osman, Fatina Zulima, Louis-Sidi e Juan fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Carmona Zumilda di Antonio, vedova Verga Luigi dom. in Antofagasta (Cile).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6635)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per annullamento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

Premesso che con atto 10 agosto 1910 rag. Ciraolo, il sig. Strino Antonino fu Orazio costituiva in dote alla figlia Giovanna, con patto riversivo, la rendita consolidato 3,50 % n. 594285 di L. 374,50, già fatta iscrivere dallo stesso Strino con vincolo di reddito militare pel matrimonio da contrarsi dalla figlia con Baldassari o Baldassarri Ugo fu Emilio, vice brigadiere della Regia guardia di finanza;

Che dopo il decesso della titolare, avvenuto il 2 giugno 1932, il marito chiedeva il tramutamento di detta rendita in cartelle al portatore, in base ad attergato 29 aprile 1932 autenticato dal notaio Saija, con delega al marito di ritirare i nuovi titoli, e la Intendenza di finanza di Messina rilasciava la ricevuta numero progressivo 619, numero protocollo 883 e posizione 15917;

Che il 24 giugno successivo lo Strino Antonino si opponeva alla dimanda dello Baldassari, dichiarando che, quale riservatario, egli era proprietario esclusivo della rendita, in seguito al decesso della titolare;

Che questa Amministrazione non potendo disconoscere, allo stato degli atti, il diritto dello Strino Antonino, si dichiarava disposta a consegnare i nuovi titoli al riservatario, previo però ritiro della ricevuta rilasciata a suo tempo dalla Intendenza di Messina;

Che essendo detta ricevuta in possesso del Baldassari, il quale si rifiuta di consegnarla, il signor Strino Antonino fu Orazio, domiciliato in Messina, elettivamente presso lo studio dell'avv. Spadaro Pietro — via Industriale n. 72 — ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Messina, in data 20 ottobre 1933, il sig. Baldassari Ugo fu Emilio, domiciliato in Messina — via Sicilia, isolato 43 Casa Lella — a consegnargli la predetta ricevuta, da esso intimato indebitamente posseduta e trattenuta, in quanto che la rendita in parola spetta ora ad esso riservatario, avvertendolo che, ove tale consegna non venga fatta entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso sarà proceduto alla dichiarazione d'inefficacia della ricevuta medesima ed alle altre procedure di cui all'articolo 88 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta, mod. 241, rilasciata il 13 giugno 1932 dalla Intendenza di finanza di Messina col numero progressivo 619, numero di protocollo 883 e numero di posizione 15917, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda del predetto Strino Antonino.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6649)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 267.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.23
Inghilterra (Sterlina)	62.43
Francia (Franco)	74.50
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.652
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.37
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.575
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.695
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.50
Svezia (Corona)	3.24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.20
Id. 3,50% (1902)	91.825
Id. 3% lordo	66.70
Consolidato 5%	98.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.175
Id. id. id. 1940	106.50
Id. id. id. 1941	106.225
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.375

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

			Differenza con la situazione a 20-11-1933-XII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		7.082.001.127,49	+ 3.434
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	309.973.841,36		+ 4.228
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	92.334,25		— 6
		310.066.175,61	+ 4.222
Riserva totale . . . . L.		7.392.067.303,10	+ 7.656
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		313.849.863,65	+ 1.075
Portafoglio su piazze italiane		4.178.743.306,55	— 199.903
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.393.032.66	— 741
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	472.985.661,25		+ 13.586
Anticipazioni su sete e bozzoli . . »	178.537,70		— 619
		473.164.198,95	+ 12.967
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L.		1.370.075.597,50	— 1.446
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	11.018.956,36		+ 2.609
altri . . . . »	31.107.463,60		+ 3.151
		42.126.419,96	+ 5.760
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		172.113.800,60	+ 879
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.212.260.183,03	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	123.218.092,89		+ 3.497
Impiego fondo pensioni . . . . »	240.085.901,66		—
Debitori diversi . . . . »	810.945.833,94		— 14.797
		1.236.734.828,49	— 11.300
Spese . . . . L.		153.564.135,81	+ 14.987
L.		18.521.890.775,30	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.802.875.592,44	— 208.587
L.		46.324.766.367,74	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		373.053.085,35	— 4.846
TOTALE GENERALE . . . L.		46.697.819.453,09	—

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 4 settembre 1933-XI).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(6503)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

---

novembre 1933 XII

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 20-11-1933-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	13.111.539.300 —	+ 212.891
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	369.897.794,79	+ 66.406
Depositi in conto corrente		»	934.228.193,23	— 342.606
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L.	14.715.665.288,02	— 63.311
Capitale		L.	600.000.000 —	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati		»	403.971.878,65	— 178.845
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		»	1.459.871.465,95	— 42.244
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente		»	98.952.717,57	—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 124.293.461,64			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 735.611.648,67			+ 110.015
			905.905.110,31	+ 110.010
Rendite del corrente esercizio		L.	305.024.314,80	+ 4.324
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	—
		L.	18.521.890.775,30	—
Depositanti		»	27.802.875.592,44	— 208.587
		L.	46.324.766.367,74	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	373.053.085,35	— 4.846
TOTALE GENERALE		L.	46.697.819.453,09	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 50,23 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 54,01 %.

Servizio Ragioneria - Il capo servizio: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Cons. 5 % Littorio	500655 49316	4.100 — 2,550 —	*De Bartolomeis Maria* fu Luigi ved. di Chialamberto Luigi, interdetta sotto la tutela di Pantaleo Imbriani Giorgio, dom. a Roma.	*Aventi diritto ai legati disposti* da Bartolomeis Maria fu Luigi, ved. di Chialamberto Luigi, col testamento olografo 23 novembre 1905 depositato il 4 febbraio 1930 in atti Torretta notaio in Torino.
3,50 % »	193779 183987	56 — 84 —	Tremolada *Giuseppina* di Ambrogio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Tremolada Ambrogio fu Giuseppe.	Tremolada *Maria-Giuseppina* di Ambrogio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio come contro.
»	309350	455 —	Chiuso *Luigia* fu Luigi, nubile, dom. a Torino.	Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, nubile, dom. a Torino.
»	819543	455 —	Bellezza Viter *Caterina* fu Pietro, nubile, domiciliata a Torino; con usufr. vital. a Chiuso *Luisa* fu Luigi, ved. di Bellezza Viter Pietro.	Bellezza Viter *Maddalena-Caterina-Anna* fu Pietro, nubile, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi ved. ecc. come contro.
»	819544	458,50	Bellezza Viter *Maddalena* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Chiuso *Luisa* ved. di Bellezza Viter Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Bellezza Viter *Maria-Maddalena* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	819545	458,50	Bellezza Viter Cecilia fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Chiuso *Luisa* vedova di Bellezza Viter Pietro, dom. a Torino; con usuf vital. come la precedente.	Bellezza Viter Cecilia fu Pietro, minore sotto la p. p della madre Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, ved. di Bellezza Viter Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital. come la precedente
Cons. 5 % » » » » »	345184 345185 345186 394921 394922 394923	155 — 155 — 155 — 75 — 75 — 75 —	Barone Luisa Barone Ida Barone Carlo Barone Luisa Barone Ida Barone Carlo fu Alberto minori sotto la p. p. della madre Margaria *Teresa* fu Bernardo, ved. di Barone Alberto, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Margaria *Teresa* fu Bernardo.	Barone Luisa Barone Ida Barone Carlo Barone Luisa Barone Ida Barone Carlo fu Alberto minori sotto la p. p. della madre Margaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Margaria *Maria-Teresa* fu Bernardo.
Cons. 5 % Littorio	29962 29964 43330	12.500 — 9.000 — 1.015 —	Filangieri di Candida Marta di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, vincolata la prima rendita.	Filangieri di Candida *Gonzaga* Marta di Roberto, minore ecc. come contro, vincolata la prima rendita
» » » »	36723 45882 50484 80273	1.000 — 1.000 — 1.050 — 3.250 —	Filangieri Marta di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Filangieri *di Candida Gonzaga* Marta di Roberto, minore ecc. come contro.
» » »	29963 29965 43329	12.500 — 9.000 — 1.015 —	Filangieri di Candida Antonio di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, vincolata la prima rendita.	Filangieri di Candida *Gonzaga* Antonio di Roberto, minore ecc. come contro, vincolata la prima rendita.
» » » »	36722 45881 50483 80274	1.000 — 1.000 — 1.050 — 3.250 —	Filangieri Antonio di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Intestata come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	3	5
Cons. 5 % » » »	497314 508684 532938 539873	2.500 — 30 — 250 — 1.100 —	Filangieri Antonio di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Filangieri *di Candida Gonzaga* Antonio di Roberto, minore ecc. come contro.
» » » »	497315 508683 532937 539872	2.500 — 30 — 250 — 1.100 —	Filangieri Marta di Roberto, minore ecc. come la precedente.	Filangieri *di Candida Gonzaga* Marta di Roberto, minore ecc. come contro.
»	507120	1.500 —	Filangieri Marta e Antonio di Roberto, minori ecc. come la precedente.	Filangieri *di Candida Gonzaga* Marta e Antonio di Roberto, minori ecc. come contro.
»	515421	1.100 —	Filangieri di Candida Antonio di Roberto, minore ecc. come la precedente.	Filangieri di Candida *Gonzaga* Antonio di Roberto, minore ecc. come contro.
»	515422	1.100 —	Filangieri di Candida Marta di Roberto, minore ecc. come la precedente.	Filangieri di Candida *Gonzaga* Marta di Roberto, minore ecc. come contro.
»	249242	250 —	Roverelli *Savino* di Luigi, dom. a Caprese Michelangelo (Arezzo) vincolata.	Roverelli *Sabino* di Luigi, dom. come contro vincolata.
» »	241902 241903	180 — 180 —	Ariano Adelio } di *Giovanni-Sebastiano*, Ariano Amilcare } minori sotto la p. potestà del padre, dom. a Belbo (Cuneo) il primo ed a S Stefano Belbo il secondo.	Ariano Adelio } di *Sebastiano-Giovanni*, Ariano Amilcare } minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	47056	180 —	Lovato Teresa fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Boron Maddalena fu Arcangelo, ved. Lovato, dom. a Lonigo (Vicenza).	Lovato Teresa fu *Federico*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	303019	125 —	Mocata Giovanni fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa, ved. Mocata, dom. a Trapani.	Mocata Giovanni fu *Sebastiano*, minore ecc. come contro.
3,50 %	348615	140 —	De Milano Giuseppina, maggiorenne, Teresa, Maria, Giuseppe, Carolina, Guglielmo e Giovanni di Vincenzo, minori sotto la p. p del padre e De Milano Vincenzo fu Giovanni, dom. a Parma e tutti quali eredi indivisi della fu Quaglino Petronilla fu Giacomo.	De Milano Giuseppina, maggiorenne, Teresa, Maria, Giuseppe, Carolina Guglielmo e Giovanni di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre e De Milano Vincenzo fu Giovanni, *quest'ultimo quale avente diritto alla quota d'usufrutto uxorio in ragione di una ottava parte*, dom. a Parma, ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria 9 Gennaio 1925 emessa dalla Sezione di R. Tesoreria di Avellino pel deposito di N. 6 titoli del Cons. 3,50 % (1906)	379	Cap. 20.000 —	De Filippo Salvatore *fu Giuseppe*.	*De Filippo Salvatore.*
Cons. 5 %	145349	950 —	Di Bari Teresa fu *Paolo* maritata a Mandara Vincenzo, dom. a Foggia.	Di Bari Teresa fu *Francesco* maritata ecc. come contro.
3,50 %	763287	80,50	Briganti Marina fu Giovanni, moglie di De Donno *Alfredo*, dom. a Taranto, ipotecata.	Briganti Marina fu Giovanni, moglie di De Donno *Carluccio-Maria-Alfredo*, dom. a Taranto, ipotecata.
» »	821304 821305	77 — 308 —	Aventi diritto alla eredità di De Donno *Alfredo* fu Giacomo, dom. a Taranto, ipotecate.	Aveni diritto alla eredità di De Donno *Carluccio-Maria-Alfredo* fu Giacomo, dom. a Taranto, ipotecate.
Cons. 5 % » »	309306 318667 320439	295 — 450 — 280 —	Arnone *Crocifissa-Concettina* fu Domenico, moglie di Piazza Gaetano, dom. a Serradifalco (Caltanissetta), vincolata.	Arnone *Concettina-Crocifissa* fu Domenico, moglie ecc. come contro, vincolate.
Cons. 5 % Littorio	51770	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	433780	45 —	Ventrella *Rosa* di Matteo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Putignano (Bari).	Ventrella *Rosalia* di Matteo, minore ecc. come contro.
»	267752	600 —	*Gioj-Leura* Giovanni di Giuseppe-Carlo, domiciliato a Giaveno (Torino) con usuf. vital. a *Gioj-Leura* Giuseppe-Carlo fu Mattia, dom. a Giaveno (Torino).	*Giaj-Levra* Giovanni ecc. come contro; con usuf. vital. a *Giaj-Levra* Giuseppe-Carlo fu Mattia, dom. a Giaveno (Torino).
»	75438	25 —	Spolidoro Flora di Girolamo, *nubile*, dom. a Pisa.	Spolidoro Flora di Girolamo, *minore sotto la p. p. del padre, dom* a Pisa.
3,50 %	147400	147 —	Strada *Luisa* di Ambrogio, nubile, dom a Milano	Strada *Luigia-Giovanna-Maria* di Ambrogio, nubile, dom. a Milano.
Cons. 5 %	171897	115 —	Musacchia *Annita* fu Andrea, ved. di Caronia Francesco, dom a Palermo.	Musacchia *Anna-Maria detta Annita* fu Andrea, ved ecc. come contro.
3,50 %	671495	147 —	*Albino Carmina* fu Angelo, moglie di Fratianni Luigi, dom. a Ferrazzano (Campobasso), vincolata.	*Albini Carmina-Maria* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	89636	75 —	*Mirabello* Michele fu Antonio, dom. a Potenza.	*Miroballi Michele* fu Antonio, dom. a Potenza.
Cons. 5 % Littorio	52441 55572 55727 55730 55733 58840 64843 64845 87574 64847	35 — 30 — 30 — 30 — 45 — 30 — 25 — 25 — 20 — 25 —	Iannuzziello Domenica fu Nicola, minore sotto la p. p della madre Faliero *Carmela*, ved di *Iannuzziello* Nicola dom. a Pisticci (Matera).	*Ianuzziello* Domenica-*Maria* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Faliero *Carmina-Maria*, ved. di *Ianuzziello* Nicola, domiciliata come contro.
Cons. 5 % » »	477777 477780 523416	70 — 50 — 15 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
»	523584	1.060 —	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Emma*, dom. a Roma; con usuf. a Veroli *Emma* di *Angelo*, ved di Piperno Ettore-Salomone.	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Allegra-Sara-Emma*, dom. a Roma; con usuf. a Veroli *Allegra-Sara-Emma* di *Angiolo*.
»	476438	3.205 —	Melchionna Teresina fu Filippo, moglie di Caggese *Oreste*, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia), vincolata	Melchionna Teresina fu Filippo, moglie di Caggese *Domenico-Oreste*, dom. come contro, vincolata.
»	75264	50 —	Travaglini Rosario fu *Giustino*, dom. a New York.	Travaglini Rosario fu *Agostino*, dom. a New York.
»	267475	240 —	Sieni *Giovanni* fu Michele, minore sotto la tutela di Costa Felice fu Salvatore, dom. a Novara.	Sieni *Giovanna* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	217657	5.000 —	Basile *Teresa* di Gaspare; moglie di Pinsero Nicolò, dom. a Modica (Siracusa); vincolata	Basile *Maria-Teresa* di Gaspare, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 25 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6441)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	448841	50 —	Sciacca Rosa fu Giovanni, *nubile*, dom. a Riposto (Catania).	Sciacca Rosa fu Giovanni, *minore sotto la p. p. di Guerra Grazia di Gaetano*, dom. a Riposto (Catania).
» »	239696 322896	500 — 500 —	*Peluso* Ferdinando fu Giovanni, dom. a Lago (Cosenza).	*Piluso* Ferdinando fu Giovanni, dom. a Lago (Cosenza).
3,50 % (1902)	1810	42 —	Sacco *Gerolamo* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Casarino Maddalena fu Andrea, vedova di Sacco Francesco, domic. a Pra (Genova).	Sacco *Nicola* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	514273	345 —	De Matteis *Giuseppina* fu Ugo-Ennio, minore sotto la p. p. della madre Spugnardi Tiberia fu Giuseppe, vedova De Matteis, dom. ad Isernia (Campobasso).	De Matteis *Maria-Giuseppa* fu Ugo-Ennio, minore ecc. come contro.
3,50 %	573746	210 —	Margiotta *Maria-Concetta* fu Saverio, nubile, dom. a Bisacquino (Palermo).	Margiotta *Bernarda* fu Saverio, nubile, dom. come contro.
»	637802	140 —	Magrini *Gino* di Marco-Aurelio, dom. a Venezia.	Magrini *Iginio* di Marco-Aurelio, dom. a Venezia.
Cons. 5 % »	279820 279822	520 — 520 —	Carabelli Teresa / Carabelli Alessandro } fu Pietro, nubile la prima, domiciliati a Magenta (Milano); con usufr. vitalizio a Carabelli *Rosa* fu Pietro, nubile.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Carabelli *Giuseppa-Rosa* fu Pietro, nubile.
»	493263	520 —	Invernizzi Maria-Luigia fu Francesco ed Invernizzi Ada di Angelo, nubili, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 %	412817	94,50	Congregazione di carità di Savigno (Bologna); con usufrutto vitalizio a *Degli Esposti* Anna, vedova di Carlo *Nanuzzi*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Venturi* Anna, vedova di Carlo *Nannuzzi*.
» » »	384302 398104 550792	17,50 10,50 10,50	Caruso *Maria-Audenzia* fu Liborio, minore sotto la p. p. della madre Liotta Girolama, domic. a Sambuca Zabut (Girgenti). L'ultima rendita è vincolata di usufrutto.	Caruso *Audenzia* fu Liborio, minore ecc. come contro.
»	384304	17,50	Caruso Giuseppe, *Maria-Audenzia* e Liborio fu Liborio, minori sotto la p. p. della madre Liotta Girolama, dom. a Sambuca Zabut (Girgenti) vincolata di usufrutto.	Caruso Giuseppe, *Audenzia* e Liborio fu Liborio, minori ecc. come contro.
»	761282	1.120 —	D'Agostino Francesco fu *Ottaviano*, dom. a Porto Maurizio.	D'Agostino Francesco fu *Ottavio*, dom. a Porto Maurizio.
Cons. 5 %	48027	1.250 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % »	456925 456926	250 — 250 —	Mignola Carmela } fu Gennaro, nubili, Mignola Giannina } domiciliate a Napoli la prima e in Avellino la seconda; con usufrutto vitalizio a Odierno *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di De Cintiis Andrea, dom. a Sarno (Salerno).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Odierna *Mariantonia* fu Giuseppe, vedova ecc. come contro.
3,50 % (1902) 3 %	36093 52612	17,50 3 —	Ercole *Cristina* fu Paolo, moglie di Varvello Giuseppe di Isidoro, dom. a Chiavari (Genova), vincolate.	Ercole *Angela-Delfina-Cristina* fu Paolo, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(381)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 14 posti di volontario cancelliere e a 8 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo B, bandito con decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI.

La Commissione giudicatrice del concorso a 14 posti di volontario cancelliere e a 8 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo *B* bandito con decreto 14 gennaio 1933-XI, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. De Cardona Roberto . . . . punti 102
2. Ardizzone Mario . . . . » 101
3. Cecchi Roberto . . . . » 99
4. Forino Geremia . . . . » 97
5. Di Palma Vincenzo . . . . » 96
6. Valerio Giovanni Giuseppe. . . . . . . » 95
7. Fabiani Oberto . . . . » 94
8. Trotti Giulio . . . . » 92
9. Calebotta Giuseppe . . . . » 91
10. Gay Arturo . . . . » 90
11. Leone Antonio . . . . » 88
12. Antogna Sebastiano Giovanni . . . . . . » 87
13. Spatafora Salvatore . . . . » 86
14. Bocchetto Domenico . . . . » 85
15. Terenzi Napoleone Marcello . . . . . . » 84
16. David Giuseppe . . . . » 82
17. De Sarno Pietro . . . . » 81
18. Dall'Agnol Giuseppe . . . . » 80
19. Colella Attilio . . . . » 78
20. Quaranta Mario . . . . » 77
21. Crudelini Filippo . . . . » 76
22. Papini Italo . . . . » 75
23. Spatafora Giuseppe . . . . » 74
24. Paris Enrico . . . . » 73
25. Pantano Antonino . . . . » 72
26. Gliubich Vincenzo . . . . » 71
27. Trinchieri Alfredo . . . . » 71
28. Mauri Mario . . . . » 71
29. Vedove Giuseppe . . . . » 71
30. Mojaiskoy Augusto . . . . » 69
31. Pasini Emo Glauco. . . . . » 69
32. Impallomeni Renato . . . . » 67
33. Catanesi Giulio . . . . » 66
34. Vecchioli Ferdinando . . . . » 66
35. Pignocchi Raoul . . . . » 65
36. D'Amico Luigi . . . . » 64

Roma, 18 dicembre 1933 - Anno XII.

(6656)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.